

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

PESSINA, *relatore*. Sì, è il paragrafo secondo, al quale bisogna aggiungere :

« Ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ai recidivi in reati di omicidio e di furto qualificato e ai recidivi per la seconda volta di ogni specie di crimini, nè agli stranieri. »

Quindi segue:

« § 3° Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale di polizia. »

PRESIDENTE. Sarebbe il terzo paragrafo.

PESSINA, *relatore*. Viene poi appresso il paragrafo quarto così formulato :

« L'ammissione e la liberazione sono revocabili, se il condannato tiene cattiva condotta, o trasgredisce agli obblighi a lui imposti. »

Il terzo articolo è questo :

« Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta, senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata. »

PRESIDENTE. È l'articolo 49 attuale...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, l'articolo 49.

PRESIDENTE. In guisa che l'articolo 48 non avrebbe altro che un'aggiunta al paragrafo secondo, rimanendo inalterato tutto il resto.

PESSINA, *relatore*. Per rendere più semplice la cosa, mi permetterei un'altra raccomandazione all'onorevole guardasigilli. Se il progetto della liberazione condizionale dei condannati non è ancora votato dal Senato, il Governo potrebbe ritirarlo, perchè già forma parte di questo Codice.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Camera di avvertire che, mentre la sostanza dei due progetti è identica, vi sono però alcune particolarità importanti le quali pur li rendono tra loro diversi.

Il progetto speciale, che la Camera ha votato, era coordinato all'attuale Codice penale; perciò vi si parla di condannati ai lavori forzati a tempo, e vi sono altre disposizioni che rendono possibile l'attuazione di questa riforma immediatamente, quando anche dovesse ancora attendersi un anno o più acciò il nuovo Codice penale entrasse in osservanza. Sempre sussiste quindi l'urgenza e l'utilità che venga approvato anche il progetto che sta dinanzi al Senato.

Ma nel Codice penale testè discusso noi dobbiamo introdurre i nuovi articoli, con le variazioni che riguardano la specie delle pene che nel nuovo Codice non sono mantenute e con altre somiglianti modificazioni. Perciò la raccomandazione dell'onorevole relatore, quella cioè di modificare l'articolo 48 nei termini accennati dal nostro onorevole presidente, debbe essere accolta.

PRESIDENTE. Allora la modificazione all'articolo 48 sarebbe questa :

Il primo paragrafo rimane come è; il secondo sarebbe in questi termini :

« Se abbiano date prove sicure di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile; ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ai recidivi in reato di omicidio o di furto qualificato e ai recidivi per la seconda volta, in ogni specie di crimini, nè agli stranieri. »

I paragrafi terzo e quarto rimarrebbero come si trovano. Sono d'accordo?

PESSINA, *relatore*. Sì, signore.

PRESIDENTE. Allora la Camera sa quello che deve votare.

La Commissione, a termini dell'articolo 68 del regolamento, modificherebbe l'articolo 48 in questi termini :

« § 1. I condannati alle pene della reclusione, della relegazione, ovvero della prigionia o della detenzione per tempo non minore di due anni, i quali, durante due terzi della pena, abbiano date prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, od anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso si avrà cura che rimangano segregati dagli operai liberi.

« § 2. Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ai recidivi in reati di omicidi o di furto qualificato, e ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini, nè agli stranieri.

« § 3. Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

« § 4. L'ammissione e la liberazione, di che nei paragrafi precedenti, sono revocabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti. »

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

PESSINA, *relatore*. Ora pregherei di completare l'articolo 49, tenendo presente l'articolo 3 del progetto di legge già votato dalla Camera. In quell'articolo 3 è detto con un primo paragrafo :

« Scorso tutto il tempo della durata della pena